



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comunità montana Valle di Scalve, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco De Marini e Andrea Santoro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Emilio Visconti Venosta, 7

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Schiena, domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

Nucleo di valutazione interdirezionale

nei confronti di

Comune di Gargnano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Italo Ferrari, Francesco Fontana e Ermenegildo Paratore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Fontana, 18;

Comune di Busto Garolfo

per l'annullamento

del decreto del dirigente della Regione Lombardia n. 4158 del 23.4.2010, con cui si è disposta l'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziate a valere sul bando approvato con decreto n. 5602 del 5.6.2009; della graduatoria ed in particolare dell'allegato A e dell'allegato B; dei verbali del nucleo di valutazione interdirezionale e delle schede relative ai punteggi assegnati a ciascuna proposta progettuale; della nota a firma del dirigente dell'unità organizzativa "Industria, PMI e Cooperazione" del 31.5.2010, con cui si è data notizia della conferma delle "valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, e riportate nel D.D.U.O. n. 4158 del 23/04/2010"; delle "linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari", approvate con decreto dirigenziale n. 5777 del 31.5.2010; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali: provvedimenti impugnati con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti (3.5.2013).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Gargnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto la Comunità montana Valle di Scalve ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del dirigente della Regione Lombardia n. 4158 del 23.4.2010, con cui si è disposta l'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziate a valere sul bando approvato con decreto n. 5602 del 5.6.2009; la graduatoria e in particolare gli allegati A e B; i verbali del nucleo di valutazione interdirezionale e delle schede relative ai punteggi assegnati a ciascuna proposta progettuale; la nota a firma del dirigente dell'unità organizzativa "*Industria, PMI e Cooperazione*" del 31.5.2010, con cui si è data notizia della conferma delle "*valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, e riportate nel D.D.U.O. n. 4158 del 23/04/2010*"; delle "*linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari*", approvate con decreto dirigenziale n. 5777 del 31.5.2010; tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

A fondamento dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:

- 1°) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990; del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; dell'obbligo di trasparenza e pubblicità delle sedute per l'assegnazione dei contributi;
- 2°) eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifeste; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, di presupposti e travisamento; violazione e falsa applicazione dell'allegato C del bando, dell'art. 13 del bando, dell'art. 3 della legge 241/1990.

La Comunità ricorrente ha, inoltre, formulato un'istanza istruttoria volta ad ottenere l'ordine di esibizione "*di tutta la documentazione concernente la selezione delle proposte in progetto da ammettere in graduatoria menzionata nell'impugnato decreto 23 aprile 2010, n. 4158*" (cfr. pag. 14).

Si è costituita in giudizio, con memoria formale, la Regione Lombardia (1.10.2010), che tuttavia, in vista dell'udienza pubblica fissata per l'8.5.2013, ha depositato (5.4.2013) una memoria nella quale ha opposto:

- a) che l'art 10 bis della legge 241/1990 "*non trova applicazione, per espressa previsione di legge, nelle procedure concorsuali, quale è quella cui ha preso parte il ricorrente presentando la domanda per la sovvenzione pubblica*" (cfr. pag. 5), a ciò soggiungendo che la dedotta violazione non potrebbe "*ritenersi tale da produrre ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma e), che impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo*" (cfr. pag. 6);
- b) che "*vi erano espresse e precise disposizioni del bando*", il cui fondamento sarebbe "*da rinvenirsi, oltre che nell'esigenza di una corretta e celere gestione della procedura, anche nel principio della par condicio dei concorrenti*" (cfr. pag. 7);
- c) che il principio di pubblicità delle sedute, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente, sarebbe "*espressamente previsto dal codice degli appalti, normativa speciale*", per cui sarebbe applicabile "*solamente alle sedute di gara per l'aggiudicazione di contratti con la pubblica Amministrazione*" (cfr. pag. 8);
- d) che "*l'Amministrazione ha proceduto ad effettuare la valutazione tecnica della proposta progettuale, così come formulata e integrata sulla base dei criteri specificati nella legge speciale. Quindi, sulla base delle informazioni fornite dalla stessa ricorrente nella descrizione tecnica del progetto, ha attribuito i punteggi, per ciascun criterio, in relazione ai vari elementi di valutazione indicati negli atti disciplinanti la procedura*" (cfr. pagg. 10 – 11);
- e) che non sarebbero ravvisabili errori di valutazione, come proverebbe il confronto tra "*il punteggio ottenuto dalla*

ricorrente in relazione alle premialità con quello ottenuto dagli altri concorrenti. Invero, in una valutazione anche comparativa, quale è quella in discussione in questa sede, anche tutti gli altri concorrenti, compresi quelli finanziati, hanno ottenuto un massimo di 4 punti di premialità (si pensi che l'unico 6 è stato attribuito ad un progetto collocato in graduatoria tra quelli non finanziati e addirittura in una posizione più sfavorevole a quella dell'odierna ricorrente)" (cfr. pag. 13).

In data 28.3.2013 la Comunità ricorrente ha reiterato l'istanza istruttoria già proposta, riservandosi, all'esito, di proporre motivi aggiunti, producendo nuova documentazione.

Ha, inoltre, con successiva memoria difensiva (5.4.2013) e replica (17.4.2013), richiamato a conforto delle proprie tesi alcuni precedenti giurisprudenziali concernenti l'applicazione, alle procedure di erogazione dei contributi, dell'art. 10 *bis* della legge 241/1990 e dei principi di evidenza pubblica.

È, poi, accaduto che, in conseguenza del deposito in giudizio della documentazione da parte della Regione Lombardia, la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti (3.5.2013), deducendo, in linea di continuità con le due censure oggetto del ricorso principale: la violazione dei principi di trasparenza, efficienza ed imparzialità nell'attribuzione dei punteggi; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione; l'irrazionalità e contraddittorietà manifeste; la carenza di presupposti e il travisamento dei fatti; la violazione e falsa applicazione dell'allegato C del bando, dell'art. 13 del bando, dell'art. 3 della legge 241/1990.

Ha, quindi, specificato l'istanza istruttoria già proposta, chiedendo *"l'acquisizione in giudizio degli atti e/o provvedimenti relativi alla procedura di sospensione dell'erogazione del finanziamento concesso al Comune di Gargnano"* (cfr. pag. 11).

L'udienza pubblica fissata per l'8.5.2013 è stata, pertanto, rinviata al 9.10.2013.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gargnano (4.7.2013), che, nella memoria depositata il 15.7.2013, ha preliminarmente chiesto l'integrazione del contraddittorio *"nei confronti di tutti gli enti che hanno ottenuto il finanziamento delle proprie proposte progettuali"* (cfr. pag. 9); nel merito ha contestato che la procedura controversa potesse avere natura concorsuale e che ad essa potessero applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006; ha, inoltre, opposto che la documentazione che, ad avviso della ricorrente, provverebbe la travisata attribuzione dei punteggi sarebbe pervenuta dopo l'approvazione della graduatoria.

Nella memoria depositata il 24.7.2013 la Regione Lombardia, nel ribadire la legittimità delle valutazioni censurate, ha rimarcato che *"a seguito dell'esame della proposta progettuale della ricorrente, pervenuta agli uffici entro i termini previsti dal bando, l'unica facente fede (...), anche in una valutazione comparativa propria delle procedure in parola, il Nucleo di valutazione ha ritenuto di penalizzare l'intervento della odierna parte avversa in quanto risultante completamente carente in relazione al criterio di cui trattasi"* (cfr. pag. 6), essendosi, in sostanza, riscontrata *"una totale assenza nel progetto di un apprezzabile grado di attenzione al mantenimento delle funzionalità ed alla tutela delle acque e suoli, al risparmio della risorsa idrica, alla valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale, così come richiesto dalle finalità e dai criteri del bando"* (cfr. pag. 7).

La ricorrente ha, infine, depositato una memoria di replica (17.9.2013), nella quale ha sostenuto che la documentazione presentata *"in sede di partecipazione alla procedura della Regione Lombardia fosse completa e sufficiente per correttamente attribuire la giusta valutazione della domanda medesima"* (cfr. pag. 2); ha replicato in punto di fatto, con precisi richiami ai documenti depositati, all'assunto difensivo secondo cui la documentazione integrativa sarebbe stata tardivamente depositata; ha insistito nell'affermare che l'art. 13 del bando avrebbe previsto l'obbligo di motivare i punteggi attribuiti alle proposte progettuali (cfr. pag. 4), per il resto riportandosi alle deduzioni già in precedenza proposte.

All'udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va accolta l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso, opposta dalla Regione Lombardia con riferimento all'impugnazione delle *“linee guida di rendicontazione ad uso dei beneficiari”*, approvate con decreto dirigenziale n. 5777 del 31.5.2010.

Si tratta, nella specie, di un provvedimento volto a disciplinare *“la rendicontazione delle spese effettuate e la richiesta di erogazione dell'aiuto finanziario”* dei *“soggetti beneficiari”* (cfr. *“premessa”*), i cui effetti non incidono – con conseguente difetto di interesse alla relativa impugnazione – sulla posizione della Comunità ricorrente, la cui domanda, ancorché valutata ammissibile, è stata nondimeno esclusa dal finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura controversa, rilevandosi la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 49, comma 2 del codice del processo amministrativo.

Con il primo motivo la ricorrente ha sviluppato una doppia censura.

Ha, anzitutto, dedotto la violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990 sull'assunto secondo cui *“la giurisprudenza sviluppatasi in materia di contributi e agevolazioni finanziarie di cui alla legge 488/92, quindi per procedure analoghe a quelle seguite nel caso di specie, sia orientata a ritenere applicabile il menzionato art. 10 bis”* (cfr. pag. 9).

Ha, poi, soggiunto che le operazioni relative alla valutazione dei progetti sarebbero illegittime, per contrarietà ai principi di trasparenza e pubblicità, in quanto non risulterebbe che *“i plichi siano stati aperti alla presenza dei partecipanti”* (cfr. pag. 10).

Entrambe le censure sono infondate, per le ragioni che seguono.

È noto che l'art. 10 bis sia, da tempo, oggetto di opposte interpretazioni dottrinarie: la prima, fondata su una lettura restrittiva dell'espressione *“procedure concorsuali”*, che limiterebbe l'applicazione di tale disciplina esclusivamente alle procedure di assunzione nel pubblico impiego e a quelle per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione negli albi e collegi professionali; la seconda, al contrario, attestata sulla valorizzazione del profilo comparativo, il che consentirebbe di ricomprendere nell'ambito di applicazione della vista disposizione qualsiasi procedura di carattere selettivo (concorsi interni, procedure di avanzamento nelle forze armate, procedure di affidamento di incarichi di progettazione, etc.).

Al Collegio, tuttavia, pare dirimente analizzare il fondamento della citata disposizione, rinvenibile nella ricerca di un equilibrato rapporto tra garanzie partecipative e collaborazione istruttoria, partendo dalle disposizioni applicabili alla fattispecie.

Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*.

Come ha puntualmente rilevato la giurisprudenza, tale disposizione non si pone in antitesi con la disciplina di cui all'art. 10 bis, né pare espressamente introdurre *“una deroga al principio generale che quest'ultimo detta, con la conseguenza che deve ammettersi la loro contemporanea applicazione: la prima disposizione, infatti, prescrive che nei procedimenti relativi a provvedimenti attributivi di vantaggi economici l'Amministrazione deve previamente pubblicizzare i criteri e le modalità alle quali intende attenersi nella loro erogazione; la seconda, invece,*

introduce l'obbligo di far partecipare al procedimenti il soggetto che, con la propria istanza, lo ha attivato" (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. III *ter*, 5 luglio 2007, n. 6503).

Nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 13 del bando risulta direttamente preordinata al perseguimento di tale rapporto, in essa essendosi disposto che *"qualora nel corso dell'attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni, ad integrazione della documentazione ricevuta, tali informazioni possono essere richieste ai soggetti richiedenti"*.

Si può, pertanto, affermare che nel regolamento della procedura vi fosse un'espressa disposizione finalizzata al dialogo con l'Amministrazione regionale, la quale, peraltro, ha provato di non aver opposto alcuna chiusura comunicativa neanche dopo la conclusione della medesima procedura.

Infatti, nel riscontrare con tempestività l'istanza di revisione in autotutela presentata dalla ricorrente (in relazione alla quale occorre considerare che non sussiste *"alcun obbligo di provvedere e non danno luogo a formazione di silenzio-inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza"*, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 919), il dirigente della competente unità operativa ha puntualmente esplicitato che gli elementi trasmessi nella nota dell'11.5.2010, successiva alla disposta approvazione della graduatoria (23.4.2010), *"non sono stati riscontrati all'interno della documentazione consegnata alla data di chiusura dei termini del bando (12/10/2009) e non essendo consentite integrazioni successive alla stessa, risultano pertanto irricevibili"* (cfr. nota del 31.5.2010).

Sicché, non sembra dubbio che sia nel corso della procedura di valutazione, sia, addirittura, dopo l'approvazione della graduatoria, siano state fornite alla Comunità ricorrente le informazioni e i chiarimenti utili a comprendere le ragioni della mancata ammissione al finanziamento.

Con riguardo, invece, al secondo profilo di censura articolato nel primo motivo, va osservato che la giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia – Catania, 17 giugno 2005, n. 1032) richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'assoggettamento delle procedure di erogazione dei contributi alle regole dell'evidenza pubblica finisce, quasi per paradosso, per ulteriormente comprovare la legittimità dell'esperita selezione.

La citata sentenza, infatti, ha statuito che *"l'attività concessoria è procedimentalizzata, soggetta a precise regole di evidenza pubblica, disposta con atto finale che è un provvedimento autoritativo tipico (ossia assunto in esito all'esercizio di un potere previsto dall'ordinamento) e come tale non possiede alcun margine di discrezionalità, se non nei limiti tecnici imposti dalla necessità di apprezzare adeguatamente elementi di fatto, presupposti ed esposti alla fede pubblica nella relativa procedura di evidenza"*.

Il che trova preciso riscontro nella disciplina predeterminata nel bando di partecipazione approvato con il decreto dirigenziale n. 5602 del 5.6.2009, caratterizzato dalla chiara enunciazione della tipologia degli *"interventi ammissibili"* e delle *"proposte progettuali"*, differenziati a seconda di prefissati obiettivi (competitività del sistema produttivo; sviluppo dell'attrattiva turistica; sistema acque e energia), da valutarsi sulla base dei *"criteri di ammissibilità"* espressi in apposito allegato tecnico.

Per quanto, invece, attiene alla pubblicità delle sedute, è noto che in tempi recenti l'Adunanza plenaria n. 8 del 22.4.2013 – risolvendo negativamente la questione circa la retroattività dell'obbligo introdotto dal D.L. 52/2012 – ha precisato che pur trattandosi di un principio *"di derivazione comunitaria, non è direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico, restando perciò agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con altri valori, a cominciare da quello dell'affidamento incolpevole da parte dell'aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole procedurali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano l'apertura dei plichi in seduta riservata"*.

Fermo restando che la procedura è stata esperita in epoca assai anteriore, il principio espresso dal Consiglio di Stato

equivale ad affermare che l'indefettibile garanzia della trasparenza delle procedure non può ritenersi necessariamente subordinata alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti al momento della valutazione delle proposte, tenuto anche conto che nell'art. 24 del bando, in tema di "controlli", era previsto che *"i funzionari regionali preposti (...) possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi e la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale"*.

Con il secondo motivo è stato, invece, censurato – con riferimento agli unici due punti di premialità attribuiti in applicazione del criterio "D" dell'allegato C – che *"le informazioni che consentivano l'attribuzione di tali punteggi, già esaustivamente presenti nella domanda iniziale di contributo, sono state poi ulteriormente specificate con la sopra descritta nota dell'11 maggio 2010"* (cfr. pag. 13 del ricorso).

Sul punto, la Regione Lombardia ha opposto che, in occasione dell'istanza di autotutela, la ricorrente avrebbe allegato *"una nuova e diversamente motivata relazione integrativa, contenente nuove informazioni sulla proposta progettuale – non esplicitate nella domanda di finanziamento presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal bando (...) – e relative ai criteri di premialità"* (cfr. pag. 4 della memoria del 5.4.2013).

Nemmeno tale motivo può trovare accoglimento.

Risulta, infatti, pacifico che, soltanto in occasione della proposizione dell'istanza di autotutela dell'11.5.2010, quasi un mese dopo l'approvazione della graduatoria (23.4.2010), la ricorrente ha allegato nuova documentazione comprovante l'inerenza della proposta progettuale agli obiettivi di tutela ambientale sottesi al programma di azione *"Agenda 21"*.

Né, tantomeno, potrebbe assumersi che tale allegazione potesse essere implicitamente ritenuta sussistente dalla Regione Lombardia, fungendo quest'ultima da necessario tramite per l'erogazione dei fondi comunitari, in quanto tale presunzione avrebbe platealmente violato la *par condicio* con tutti gli altri concorrenti.

Parimenti infondate sono, poi, le censure circa la presunta erroneità delle valutazioni espresse sulla sostenibilità ambientale (criterio A2), oggetto anche del terzo motivo di ricorso, che, pertanto, può essere esaminato congiuntamente.

A tal proposito, è persuasiva l'argomentazione difensiva dell'Amministrazione regionale, che, prendendo spunto dall'esame della disciplina contenuta nelle schede di presentazione della proposta progettuale (conformi alle previsioni dell'allegato C), ha opposto che gli istanti avrebbero dovuto *"descrivere se e come la sostenibilità ambientale rappresenti un elemento di trasversalità nel progetto di strutturazione e definizione della Proposta Progettuale. Occorre esplicitare il grado di attenzione al mantenimento delle funzionalità ed alla tutela di acque e suoli, al risparmio della risorsa idrica, alla valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale, alla messa in atto di accorgimenti per la prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico e ad all'uso razionale dell'energia, nonché alla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti"*.

Nel caso di specie, risulta evidente che la comunità ricorrente si sia limitata ad enunciazioni assai generiche (in buona sostanza limitate al previsto uso di materiali ecocompatibili), tali da garantire, al più, ricadute di pregio ambientale di modesta entità (*"l'intervento di viabilità tenderà ad agevolare il traffico ciclo pedonale verso punti di interesse (...) permettendo di ridurre l'inquinamento conseguente"*); il che conferma l'attendibilità del giudizio espresso dal nucleo di valutazione, trasfuso nell'attribuzione di zero punti per la sostenibilità ambientale.

È, infine, priva di pregio la censura riguardante il difetto di motivazione del giudizio di insufficienza espresso dall'Amministrazione.

A tal riguardo, occorre considerare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'art. 13 del bando non imponeva affatto *"espressamente l'obbligo di motivazione del punteggio attribuito"* (cfr. pag. 4 della memoria del

17.9.2013).

In tale previsione, invece, si è stabilito che *“a conclusione dell’istruttoria del nucleo interdirezionale di cui sopra, l’Amministrazione regionale, con proprio decreto, procede all’approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili in base al punteggio complessivo assegnato dal nucleo interdirezionale avvalendosi de criteri di selezione di cui all’allegato C del presente bando”* (cfr. terzo periodo).

Può, di conseguenza, richiamarsi, per analogia, la giurisprudenza costituzionale che, sebbene maturata in relazione ai giudizi relativi ai concorsi per l’abilitazione all’esame di avvocato, ha espresso il principio di sufficienza del voto numerico, in quanto *“tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato”* (cfr. Corte costituzionale, 7 giugno 2011, n. 175).

Tale principio, inoltre, ben si raccorda ad altri profili analizzati dalla giurisprudenza che:

a) in tema di appalti, ha statuito che *“il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati. Sicché, anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, è idoneo a dimostrare la logicità e congruità del giudizio tecnico”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790; id., 11 maggio 2007, n. 2355);

b) ha statuito che *“la sufficienza del punteggio numerico – espressione sintetica del giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice - quale motivazione della valutazione comparativa va effettuata in concreto e cioè solo ove siano stati predeterminati adeguati criteri di massima, che non si risolvano in espressioni generiche”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4154; id., sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5640).

Alla luce di quanto rilevato, va quindi respinta la richiesta istruttoria tendente ad analizzare la posizione del Comune di Gargnano, che, impregiudicati gli eventuali e successivi controlli previsti dalle sopracitate linee di rendicontazione, risulterebbe essere stato ammesso alla percezione del finanziamento.

In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate – facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e del principio di determinazione omnicomprensiva elaborato dalla giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 12 ottobre 2012, n. 17405) – in €. 3.500,00, oltre accessori, che la comunità ricorrente dovrà corrispondere alla Regione Lombardia; restano, invece, compensate, quanto all’attività difensiva svolta (art. 4, comma 3 del citato D.M.), le spese nei confronti del Comune di Gargnano.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi espressi in motivazione.

Condanna la Comunità ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lombardia, che liquida in €. 3.500,00, oltre accessori; restano compensate le spese nei confronti del Comune di Gargnano.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisoni, Primo Referendario

Angelo Fanizza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)